



Unione
Giornalisti
Italiani
Scientifici



FAST

Federazione delle associazioni
scientifiche e tecniche
fondata nel 1897

Trapianti: conoscere e comunicare gli aspetti etici, sanitari e culturali

Brescia, Palazzo Loggia, 18 Giugno 2018, ore 13,30 - 18,00

Donazione di Organi e tessuti: aspetti medico legali ed evoluzione della normativa

Nicoletta Cerri
UOC Medicina Legale
ASST Spedali Civili - Brescia

Responsabile Gruppo di Lavoro
Medici Legali




Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Spedali Civili



➡ Trapianti d'organo: consentiti prelievi:

- da vivente:

di rene (Legge n.458 del 26.6.1967);


parziale di fegato (Legge n.483 del 16.12.1999);

Parziale di polmone pancreas intestino (Legge n.167 del 19/09/2012)

- da cadavere:

di organi e di tessuti eccetto le gonadi e l'encefalo (Legge n.91 del 1.4.1999),


delle cornee (Legge n.301 del 12.8.1993)



La normativa:




- ◆ legge 29 dicembre 1993, n° 578
"Norme per l'accertamento e la certificazione di morte"
 - ◆ D.M. 11 APRILE 2008: Aggiornamento del Decreto 22 Agosto 1994 n°582 relativo al *"Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte"*
 - ◆ Legge 12 agosto 1993, n° 301: *"Norme in materia di prelievi ed innesti di cornea"*
 - ◆ Legge 1 aprile 1999 n°. 91: Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti
- L.G.: Criteri generali per la valutazione dell'idoneità del donatore 2015*
Linee guida della Consulta Nazionale: Indagini di flusso 2009
L.G. per il prelievo, la processazione e la distribuzione dei tessuti... 2013



DONAZIONE DA CADAVERE:

A CUORE FERMO = "NON HEART BEATING DONOR" "DONATION AFTER CARDIAC DEATH" "DCD"

A CUORE BATTENTE = "HEART BEATING DONOR" "DONATION AFTER BRAIN DEATH" "DBD"



ESISTONO 2 diverse "MORTI"?

LA MORTE È UNA SOLA

La morte è una sola e secondo la definizione della Legge italiana coincide con la **cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo**. **L. 578 del 29/12/93**


La morte è una sola, ma esistono quindi distinte modalità con le quali si giunge al suo accertamento, secondo criteri cardiaci-respiratori o secondo criteri encefalici (neurologici) -**D.M. del 11/4/08**




Art. 2 Accertamento di morte

Legge 578/93

La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.....



20
minuti



La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo ed è accertata con modalità clinico-strumentali...

LA MORTE E' UNA SOLA: si identifica con la perdita delle funzioni dell'encefalo

- Il D.M. 11 aprile 2008 "*Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte*"

GARANZIE...: IL COLLEGIO MEDICO
per l'accertamento della morte con criteri neurologici

**1 MEDICO LEGALE
1 NEUROLOGO EEG
1 RIANIMATORE**

- devono confermare la sussistenza dei segni previsti dalla legge per la diagnosi di morte
 - **due** verifiche durante il periodo
 - **6 ore** tra prima e seconda verifica
 - CASI DUBBI: ULTERIORI TECNICHE SPECIALI

Legge Nazionale 91/99

- promuove l'informazione della popolazione
- regola la dichiarazione di volontà
- organizza la rete nazionale trapianti
- istituisce la formazione del personale
- disciplina il prelievo di organi e tessuti

SCOPI

(ASSICURA, NELLE PROCEDURE, IL RISPETTO DEI CRITERI DI TRASPARENZA SULLA ALLOCAZIONE DEGLI ORGANI E LE PARI OPPORTUNITA' DI INSERIMENTO DEI PAZIENTI NELLE LISTE D'ATTESA)



Organizza la rete nazionale trapianti

Art. 7: (Principi organizzativi)

Art. 8: (Centro Nazionale Trapianti)

Art. 9: (Consulta Tecnica Permanente)

Art. 10: (Centri Regionali ed Interregionali)

Art. 12: (Coordinatori Locali)



Trapianti: obiettivo SSN

Trasparenza di tutto il processo


Legge Nazionale 91/99

POTENZIALE DONATORE

**Verifica della
volontà/Non opposizione**

Idoneità

Donazione e prelievo



Legge 91/99: art 4 - REGOLAMENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA'

Poiché tutti, a prescindere dall'età, possono essere potenziali donatori la legge dispone che i cittadini italiani si esprimano sulla loro volontà di donare o non donare gli organi.

Chi, benché abbia ricevuto personalmente la notifica ad esprimersi, non risponderà alla ASL di appartenenza sarà considerato ugualmente "DONATORE" (principio del silenzio-assenso)

Solo quando tutti i Cittadini saranno stati informati e i dati saranno inseriti nel Computer Centrale del Ministero della Salute, la donazione potrà avvenire automaticamente senza più richiesta alla famiglia di appartenenza.

Ora, in via transitoria, si procede in base all'Art. 23 della stessa Legge N° 91/99

COME SI ESPRIME LA PROPRIA VOLONTÀ DI DONARE ?

Possono verificarsi solo tre casi:

1. Il soggetto ha espresso
in vita la volontà positiva
alla donazione

In questo caso i
familiari non possono
opporsi

2. Il soggetto ha espresso
in vita volontà negativa
alla donazione

In questo caso non
c'è prelievo di organi

3. Il soggetto non si è
espresso

In questo caso il
prelievo è consentito
solo se i familiari non
si oppongono (per
scritto)

Legge 91/99: art 4 - REGOLAMENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA'

D.M. 8 aprile 2000

La legge ha stabilito che: "qualunque nota scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà, data e firma, è considerata valida ai fini della dichiarazione"



DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

IDENTIFICAZIONE
NATIA IL
CODICE FISCALE
INCOGNITO
DICHIARO DI VOLER DONARE LA MIA PERSONA E I TESSUTI
DELLA MIA MENTE A SCOPO DI TRAPIANTO

☒ SI ☐ NO

Firma
DATA

PER I MINORI SONO SEMPRE ENTRAMBI I GENITORI A DECIDERE

LA "NON OPPOSIZIONE"



In assenza di note dichiarazioni di volontà espresse formalmente, si procede alla verifica della volontà (presunta) della persona attraverso il colloquio con i familiari e l'esplicitazione della "non opposizione" da parte di chi ne ha diritto.

Il medico della rianimazione informa i familiari (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) circa la possibilità di un prelievo d'organi e accerta la non opposizione degli stessi, in mancanza di una precisa volontà espressa dalla persona deceduta quando era in vita.

Regolamentazione dichiarazione volontà

➔ La Manifestazione di Volontà nel SIT

Solo quando tutti i Cittadini saranno stati informati e si avranno i dati nel Computer Centrale del Ministero della Sanità, la donazione avverrà automaticamente senza più richiesta alla famiglia di appartenenza.



Ministero della Salute
Sistema Informativo dei Trapianti

Operatore:
Centro Coord:
NITp
Data: 03/03/2017

Centro Nazionale Trapianti [Consultazione Base Informativa SIT](#) > **Consultazione Dichiarazioni di Volontà** [HELP](#)

Consultazione Dichiarazioni di Volontà

Codice fiscale

Cognome

CERRI

☐ ricerca esatta

Nome

NICOLETTA

☐ ricerca esatta

Sesso

☐ M ☒ F

Nato/a il

Nazione

Ricerca

DICHIARAZIONI DI VOLONTA'

N. Record: 0

NON CI SONO RISULTATI PER LA RICERCA



Ministero della Salute

Sistema Informativo dei Trapianti

Operatore:

Centro Coord:

NITp

Data: 03/03/2017

Centro Nazionale Trapianti

Consultazione Base Informativa SIT > Consultazione Dichiarazioni di Volontà

HELP

Consultazione Dichiarazioni di Volontà

Codice fiscale	<input type="text"/>	
Cognome	<input type="text" value="TERENGHI"/>	<input type="checkbox"/> ricerca esatta
Nome	<input type="text" value="PAOLA"/>	<input type="checkbox"/> ricerca esatta
Sesso	<input type="radio"/> M <input checked="" type="radio"/> F	
Nato/a il	<input type="text"/>	
Nazione	<input type="text"/>	

Ricerca

DICHIARAZIONI DI VOLONTÀ

N. Record: 1						
Codice Fiscale	Cognome	Nome	Sesso	Data Nascita	comune Nascita	
	Terenghi	Paola	Asc Desc		Brescia	

Scheda analitica Dichiarazioni di Volontà

Dati Anagrafici

Codice fiscale	<input type="text"/>	Cognome	<input type="text" value="TERENGHI"/>	Nome	<input type="text" value="PAOLA"/>
Data di nascita	<input type="text"/>	Nazione di nascita	<input type="text" value="ITALIA"/>	Provincia di nascita	<input type="text" value="BRESCIA"/>
Comune di nascita	<input type="text" value="BRESCIA"/>	Sesso	<input type="text" value="F"/>		

Nessuna Dichiarazione di Volontà alla AUSL

Nessuna Dichiarazione di Volontà al COMUNE

Testamento AIDO presso la SEZIONE: Brescia

STATO TESSERA	<input type="text" value="attivo"/>	Data testamento	<input type="text" value="04-11-1992"/>	Identificativo SIT	<input type="text" value="000591978 - 001"/>
Provincia di residenza	<input type="text" value="BRESCIA"/>	Comune di residenza	<input type="text" value="BRESCIA"/>		
Indirizzo di residenza	<input type="text"/>			CAP di residenza	<input type="text"/>
Codice banca dati AIDO	<input type="text" value="916304"/>	Identificativo testamento AIDO	<input type="text" value="BS 33545 - 001"/>		



Legge 9 agosto 2013, N°98 dispone che "*la carta di identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all'art.7, comma 2, della Legge 1 aprile 1999, N°91*"

Leggi regionali: L.R. (Calabria) 16.10. 2014, n. 27 Norme in tema di donazione degli organi e tessuti.... (.....ogni cittadino maggiorenne potrà esprimere il proprio consenso o diniego presso l'Ufficio Anagrafe del proprio Comune di appartenenza in sede di rilascio o rinnovo del documento d'identità.... L'ufficiale dell'anagrafe ha l'obbligo di informare, al momento del rilascio e del rinnovo della carta di identità, il cittadino maggiorenne

Dal 18 Febbraio 2016 attivo nel Comune di Brescia

- La dichiarazione di volontà può essere modificata in ogni momento da parte dei cittadini interessati con altra attestazione debitamente datata e sottoscritta.

L'anonimato



Tutti gli operatori sanitari impegnati nel sistema donazione-trapianto devono tutelare l'anonimato, in ottemperanza non solo all'articolo 622 del Codice Penale, ma anche normativa in materia di trapianti: legge 1° aprile '99, n° 91 (art. 18, comma 2).

Al di là dell'obbligo di legge di mantenere riservata l'identità del donatore e del trapiantato, ci sono considerazioni di carattere psicologico (Sindrome del segugio: il ricevente diventa "la preda" che i parenti desiderano incontrare a tutti i costi comportandosi come dei 'segugi' a che inseguono gli organi del loro congiunto. *Comazzi, 1994*)

la sicurezza del donatore (con riferimento alle rispettive linee guida)


“...qualsiasi organo prelevato a scopo di trapianto deve avere una qualità accettabile...”

“... non deve esporre il ricevente a rischi inaccettabili...”

(CNT - Linee guida per l'accertamento della sicurezza del donatore di organi)

quando ?

informazione
consenso



chi ?

Giudizio di idoneità

la sicurezza nel ricevente

- IL TRAPIANTO NON DEVE VEICOLARE MALATTIE DAL DONATORE AL RICEVENTE (INFEZIONI - NEOPLASIE)
- L'ORGANO TRAPIANTATO DEVE RIPRISTINARE LA FUNZIONE

Il processo di valutazione di idoneità del donatore di organi



- Il giudizio finale di idoneità dipende da un processo del quale sono responsabili tutte le figure sanitarie coinvolte secondo la specifica competenza.
- il trapianto non deve veicolare malattie dal donatore al ricevente (infezioni - neoplasie)
- l'organo trapiantato deve ripristinare la funzione

Trapianti choc, la donatrice è sieropositiva

Altre possibilità di contagio. Tutto nasce dall'errore di trascrizione di un dirigente del laboratorio: ha scambiato il segno più con il meno

IL PARERE DELL'ESPERTO

«Uno sbaglio assurdo. Il primo in 40 anni»

Il direttore del centro nazionale trapianti: «Ma il nostro protocollo per gli esposti è tra i migliori»

LA SCATOLA NERA IN DALLA OPERAZIONE

IL PARERE DELL'ESPERTO

«Uno sbaglio assurdo. Il primo in 40 anni»

Il direttore del centro nazionale trapianti: «Ma il nostro protocollo per gli esposti è tra i migliori»

IL MATTINO.it

Sabato 15 Aprile 2017

Morti di tumore dopo il trapianto organi dallo stesso donatore

HANNO DETTO



Il sindaco Bonini
Vergine tutte le procedure, per evitare che si possano verificare errori del genere



Ex ministro Sestini
Amministratore, ma non bisogna perdere la fiducia nel sistema italiano



Mani Geda
Un episodio che riduce l'epidemia di responsabilità e dell'ospedale



Giuseppe Rossi
Un episodio che riduce l'epidemia di responsabilità e dell'ospedale



Giuseppe Rossi
Un episodio che riduce l'epidemia di responsabilità e dell'ospedale

IL RISCHIO ZERO NON ESISTE


IL  **MATTINO**.it

Sabato 15 Aprile 2017

**Morti di tumore dopo il trapianto
organi dallo stesso donatore**



la Voce di Mantova
Quotidiano indipendente

● HOME ● Cronaca ● Provincia ● Eventi ● Rubriche ● Sport ● Foto ● Video ● Contatti 

CRONACA

Depositata la maxi-perizia

Trapianto organi malati: l'accusa ora scricchiola

pubblicato il 5 maggio 2018 alle ore 15:23



➡ Il Trapianto da vivente



Trapianto di rene (Legge n.458 del 26.6.1967)

Art 1: in deroga all'art.5 CC è ammesso disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto tra persone viventi.

- La deroga è consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli germani o non germani del pz. che siano maggiorenni....
- Solo nel caso che il pz. Non abbia i consanguinei di cui al precedente comma o nessuno di essi sia idoneo o disponibile la deroga può essere consentita per altri parenti o per donatori esterni

Trapianto parziale di fegato (Legge n.483 del 16.12.1999)

Trapianto parziale di polmone, pancreas ed intestino (Legge n.167 del 28.09.2012)

DECRETO (interministeriale) 16 aprile 2010, n.116:
Regolamento per lo svolgimento delle attività di
trapianto di organi da donatore vivente. (G.U. del 26
luglio 2010)



Art1: .L'attività di trapianto di organi o di parte di organo da donatore vivente ha carattere aggiuntivo e non sostitutivo dell'attività di trapianto da donatore cadavere.

Art. 2 -... entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base di indirizzi e criteri formulati dalla Regione il Centro Regionale di riferimento per i trapianti nomina una commissione di esperti sulle problematiche correlate al trapianto da donatore vivente....,

....Le funzioni attribuite alla «Commissione terza» sono finalizzate a verificare che i riceventi e i potenziali donatori *abbiano agito secondo i principi del consenso informato, libero e consapevole, ed abbiano inoltre ricevuto tutte le informazioni...*

La commissione terza e' composta da almeno 2 membri scelti tra: il coordinatori locali specialisti in medicina legale esperti in attività relative al trapianto o medici di direzione sanitaria con esperienza nelle attività trapiantologiche; laureati in psicologia o specialisti in psichiatria con esperienza nelle attività trapiantologiche.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 1776

Seduta del 24/05/2011

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali
 ANDREA GIBELLI Vice Presidente
 DANIELE BELOTTI
 GIULIO BOSCAGLI
 LUCIANO BRESCIANI
 MASSIMO BUSCEMI
 RAFFAELE CATTANEO
 ROMANO COLOZZI
 ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI
 ROMANO LA RUSSA
 CARLO MACCARI
 STEFANO MAULLU
 MARCELLO RAIMONDI
 MONICA RIZZI
 GIOVANNI ROSSONI
 DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Luciano Bresciani

Oggetto

INDIRIZZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SANITARIA REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI PARTE TERZA, PER L'ATTIVITA' DI TRAPIANTO DI ORGANI O DI PARTE DI ORGANO DA DONATORE VIVENTE - REVOCA DELLA D.G.R. N. VII/18134 DEL 9.7.2004



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

ESTRATTO DAL REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

Pag. 1

DETERMINAZIONE N. 1027

del 20 LUG. 2011

All. n. 959/2011 all.

APPLICAZIONE DELLA D.G.R. N. IX/1776 DEL 24 MAGGIO 2011 "INDIRIZZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI PARTE III, PER L'ATTIVITA' DI TRAPIANTO DI ORGANI O DI PARTE DI ORGANO DA DONATORE VIVENTE - REVOCA DELLA D.G.R. N. VII/18134


DELIBERA

1. Di adeguare la Commissione sanitaria regionale per la valutazione di parte terza dei trapianti di rene e di fegato tra persone viventi, alle disposizioni del decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 116 del 16 aprile 2010, "Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi da donatore vivente".
2. Di revocare la D.G.R. n. VII/18134 del 9 luglio 2004, che costituiva la Commissione sanitaria regionale per la valutazione di parte terza dei trapianti di rene e di fegato tra persone viventi.
3. Di approvare il documento allegato, parte integrante del presente provvedimento, contenente gli indirizzi per il funzionamento e le attività della Commissione stessa, ai sensi del decreto interministeriale n. 116/2010.
4. Di stabilire che:
 la Commissione regionale terza è composta da:
 il Direttore del Centro di Riferimento Regionale in materia di trapianti o un Coordinatore Locale da lui indicato. - presidente;
 uno specialista in Medicina Legale esperto in attività relative al trapianto;
 uno Psicologo o specialista in Psichiatra esperto in attività relative al trapianto;
 - i componenti della Commissione regionale terza, nominati, ai sensi del decreto interministeriale n. 116/2010, dal Centro Regionale di Riferimento per i trapianti, sono individuati di concerto con la Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia;
 - i componenti della Commissione regionale terza durano in carica tre anni...

PROTOCOLLO PER LA REALIZZAZIONE DEL TRAPIANTO DI RENE DA VIVENTE IN MODALITA' INCROCIATA (cross-over).

(Centro Nazionale Trapianti - 20 novembre 2006)

Donatore e ricevente non sono né consanguinei né emozionalmente relati. In atto quando una coppia si trovi biologicamente incompatibile a seguire la procedura standard di trapianto da donatore vivente. In tal caso, e in presenza di almeno un'altra coppia in situazione analoga, i donatori e i riceventi, se biologicamente compatibili, si "incrociano"





Associazione Parliamone 1 marzo 2016
11719 Valente San Donà di Piave

FINE

(Grazie per l'attenzione)